



Comune di Sovico

**REGOLAMENTO
DEL VERDE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO E LA
SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione C.C. n° 26 del 15-05-2003



Indice

TITOLO 1 - ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Operatori del Verde

TITOLO 2 - TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Art. 3 – Ambiti di applicazione

Art. 4 – Area di pertinenza delle alberature

Art. 5 – Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi

Art. 6 - Interventi di nuovo impianto, abbattimento e potatura

Art. 7 - Taglio di siepi boscate

Art. 8 - Interventi urgenti

Art. 9 - Esonero di autorizzazione

Art. 10 – Danneggiamenti di alberi

Art. 11 – Altri interventi prescritti

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 12 - Criteri generali

Art. 13 - Norme generali

Art. 14 - Tutela degli alberi esistenti

Art. 15 – Criteri di sviluppo del verde pubblico

TITOLO 4 - SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO

Art. 16 - Protezione della flora e fauna.

Art. 17 - Divieti inerenti attività varie e ricreative

Art. 18 - Divieto di affissioni

Art. 19 - Uso degli arredi urbani

Art. 20 - Divieto di circolazione di veicoli

Art. 21 - Esecuzione di opere su aree verdi

TITOLO 5 - NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO

- Art. 22 - Rispetto e limiti di fruizione
- Art. 23 - Regole generali d'uso
- Art. 24 - Regole di comportamento per animali
- Art. 25 - Occupazione di Spazi Verdi per manifestazioni
- Art. 26 – Contributi volontari
- Art. 27 - Sponsorizzazione
- Art. 28 – Decoro del Verde
- Art. 29 – Altre disposizioni
- Art. 30 – Deroghe per lavori pubblici

TITOLO 6 - VIGILANZA, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

- Art. 31 - Vigilanza e sanzioni inerenti la fruizione delle aree verdi pubbliche
- Art. 32 - Entrata in vigore

TITOLO 1 - ASPETTI GENERALI

Art. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso e fruizione degli Spazi Verdi, ne è lo strumento di tutela paesaggistica, ornamentale e biologica nonché di guida delle scelte progettuali nelle nuove edificazioni soggette a piani attuativi e fornisce un supporto al cittadino, all'operatore del verde e all'amministrazione pubblica per operare correttamente sul territorio.

Il presente Regolamento si applica a tutte le aree comunali, indipendentemente dalla loro ubicazione e precisamente:

Parchi urbani e giardini pubblici; sono aree a verde generalmente ampie, pubbliche o asservite ad uso pubblico, destinate a scopo ricreativo o ad uso sportivo; l'impianto del verde è di carattere estensivo e la vegetazione presente deve presentare caratteristiche di notevole resistenza al calpestio ed agli utilizzi tra i più diversi, nonché facilità di gestione. Occorre prevedere specie arboree in prevalenza autoctone, rispettandone i corretti sestri di impianto, ed utilizzare per le superfici a prato miscugli di piante erbacee idonei per la destinazione d'uso. La progettazione deve tenere conto anche della viabilità di accesso ed interna ciclopedonale, dei servizi e dei parcheggi; l'area deve essere attrezzata con opportuni contenitori di rifiuti dei quali dovrà essere garantito lo svuotamento frequente.

Aree a verde di pertinenza di edifici pubblici; sono caratterizzate da impianti a verde di piccole e medie dimensioni a complemento delle relative attività. Per il verde scolastico si dovrà prestare particolare attenzione nella scelta e ubicazione delle essenze che non dovranno impedire fisicamente l'accesso ai mezzi per la manutenzione e non dovranno costituire un possibile pericolo per i frequentatori (spine, frutti e altri organi della pianta velenosi).

Aree gioco bambini; sono aree con impianti a verde semplici a base di alberi, arbusti e prato, destinate al gioco dei bambini. Devono essere di facile accesso, garantire la sicurezza degli utenti ed il massimo di protezione dagli effetti inquinanti. Le attrezzature, i giochi e le recinzioni devono rispondere alle norme di sicurezza in materia, mentre l'arredo vegetale dovrà garantire buone condizioni climatiche ed un ambiente gradevole e stimolante.

Verde ornamentale; aiuole di varia natura di modeste dimensioni, non fruibili al pubblico, che prevedono impianti semplici a base di alberi, arbusti e prato rappresentativi dell'immagine urbana e della sua qualità.

Parchi e giardini storici; sono le aree a verde che hanno particolare significato storico, artistico, paesaggistico o ambientale e sono sottoposte a vincolo dalla Soprintendenza ai Monumenti o dal Servizio Beni Ambientali della Regione e tutelate dalla Legge 1089/1939.

Parchi naturali; sono i parchi estensivi anche agricoli per lo più istituiti con Leggi Regionali e nazionali che ne regolamentano le modalità di applicazione, uso e fruizione; parte del territorio comunale è ricompresa nell'area del Parco Valle Lambro istituito con L.R. n. 82 del 16/09/1983.

Verde stradale; è rappresentato da alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico e fioriere; la scelta delle specie deve essere adeguata allo specifico utilizzo ed agli spazi disponibili, in particolare devono presentare portamento eretto, buona resistenza alle avversità climatiche e parassitologiche, nonché all'inquinamento. In prossimità degli assi stradali si dovrà verificare periodicamente la stabilità delle piante esistenti e garantire le normali condizioni di visibilità.

Verde di fasce residuali; sono le aree poste a margine delle grandi strutture viarie, ferroviarie e degli elettrodotti, non finalizzate all'uso antropico a causa del notevole inquinamento atmosferico ed acustico. Ove le dimensioni dell'area lo consentano dovranno essere sviluppate fasce arboree atte a mitigare l'impatto visivo ed acustico delle strutture viarie e ferroviarie.

Il presente Regolamento si applica altresì a:

spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale, affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;

giardini privati aperti all'uso pubblico, in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà.

Il presente Regolamento integra le norme contenute nei seguenti Regolamenti e Codici: Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, Regolamento Locale di Igiene,

Codice della Strada, Codice Penale e Codice Civile, Legislazione nazionale e regionale in materia di tutela e protezione della natura, Legislazione nazionale e regionale in materia di Polizia Forestale.

Art. 2
OPERATORI DEL VERDE

Allo scopo di assicurare una elevata qualità nella formazione, gestione e manutenzione degli Spazi Verdi sul territorio, l'Amministrazione Comunale:

- ❑ individua nel Responsabile del Settore Ecologia la persona avente il compito di promuovere e salvaguardare le aree verdi sul territorio;
- ❑ considera esperti in materia di Verde Urbano i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, ovvero Enti ed Istituzioni specializzati nel settore del verde urbano (Istituti Universitari, Scuole Agrarie, ecc.) e, per gli interventi di minore entità, i professionisti iscritti all'Albo dei Periti Agrari;
- ❑ richiede che l'esecuzione di interventi di formazione e manutenzione del verde di rilevante impatto sul territorio siano eseguiti da ditte specializzate nel settore di manutenzione del verde, cioè regolarmente iscritte nell'apposita categoria nel registro delle imprese della Camera di Commercio.

TITOLO 2 - TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Art. 3
AMBITI DI APPLICAZIONE

Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento:

- a.* le alberature comunali, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b.* le alberature pubbliche, non comunali, con una circonferenza del tronco di almeno 100 cm. misurata a m. 1,30 da terra;
- c.* gli alberi pubblici, non comunali, con più tronchi (policormi) quando la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate a m. 1,30 da terra, è maggiore di 100 cm.;
- d.* gli alberi che, pur non avendo ancora le dimensioni sopra indicate, sono stati piantati in quanto previsti in progetti edilizi di nuove edificazioni soggette a piani attuativi;
- e.* le siepi boscate.

Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

- ❑ gli alberi da frutto;
- ❑ gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- ❑ gli alberi facenti parte di boschi così come definiti dalla legge regionale n° 80/89;
- ❑ gli alberi o gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base a norme previste da leggi più restrittive di quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 4
AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.

Viene definita "area di pertinenza" di un albero quella superficie di forma circolare, concentrica alla circonferenza del fusto, di diametro:

a. doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato;

b. uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso, o comunque più espanso di quello degli alberi di cui al punto precedente.

Art. 5
SCAVI SU SUOLO PUBBLICO IN PROSSIMITÀ DI ALBERI

Ai fini di salvaguardare la stabilità e la vitalità delle alberature comunali, gli interventi di scavo, di scasso o bitumatura su suolo comunale programmati entro l'area di pertinenza di cui all'articolo precedente, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico – Settore Ecologia - previa presentazione di domanda con allegata planimetria del luogo a scala adeguata in cui sia riportata la vegetazione arborea presente e una relazione

tecnica in cui siano indicate la profondità degli scavi, la distanza degli stessi dal fusto di ciascun albero e i tempi dell'intervento. Sarà cura del suddetto ufficio rilasciare relativa autorizzazione.

Le operazioni di scavo entro le aree di pertinenza degli alberi debbono essere effettuate manualmente salvo diversa disposizione dei tecnici preposti dall'Ufficio Tecnico – Settore Ecologia . Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 2 cm devono essere eseguite con tagli netti.

Viene fatto divieto in ogni caso di recidere a strappo le radici o lesionarle con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la propagazione di marcimi radicali, agenti primari, nel breve e nel medio termine, della perdita di stabilità e di vitalità degli alberi.

Art. 6
INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO, ABBATTIMENTO E POTATURA

a. IMPIANTI DI NUOVI ALBERI

E' obbligatorio ottenere autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico – Settore Ecologia per nuove piantagioni in piena terra in spazi verdi ad uso pubblico e in terreni oggetto di nuove edificazioni soggette a piani attuativi di cui al Titolo 3.

La domanda di autorizzazione dovrà contenere le generalità e l'indirizzo del richiedente e ad essa dovranno essere allegate due planimetrie quotate, in scala adeguata, con l'individuazione degli alberi, l'indicazione della specie botanica e la distanza dai confini; potranno essere aggiunte indicazioni e documenti ulteriori ritenuti utili.

L'ufficio tecnico – Settore Ecologia – rilascerà, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta al Protocollo Generale del Comune, apposita autorizzazione con le eventuali

prescrizioni necessarie. Potranno essere richieste integrazioni alla documentazione presentata e modifiche all'intervento proposto.

Negli altri casi le nuove piantagioni sono consentite, senza necessità di produrre domanda.

In via propositiva, nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi, sia pubbliche che private, debbono essere di norma privilegiate le specie autoctone.

Sempre in via propositiva, deve essere inoltre evitato il nuovo impianto di essenze che, in base alle attuali conoscenze scientifiche, provocano più facilmente allergie respiratorie. L'ufficio tecnico – Settore Ecologia – a chiunque lo richieda, fornirà indicazione non vincolante sul tipo di alberature da impiantare.

L'autorizzazione non è richiesta qualora gli interventi siano effettuati direttamente da/o per conto dell'Amministrazione Comunale.

b. ABBATTIMENTI

E' obbligatorio ottenere autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico – Settore Ecologia - per l'abbattimento di individui arborei di cui all'art. 3.

La domanda di autorizzazione all'abbattimento dovrà contenere le generalità e l'indirizzo del richiedente, l'indicazione della specie botanica nonché la motivazione per cui si intende abbattere l'albero.

Qualora l'individuo arboreo da abbattere sia sottoposto a vincolo da parte della Sovrintendenza ai Beni Ambientali, alla domanda di cui sopra dovrà essere tassativamente allegata l'autorizzazione all'abbattimento rilasciata dalla stessa Sovrintendenza.

Alla domanda dovranno essere altresì allegati 2 fotografie di ciascun albero, due planimetrie a scala adeguata qualora l'albero sia difficilmente individuabile in loco e potranno essere aggiunte indicazioni e documenti ulteriori ritenuti utili.

In caso di decorrenza di 30 giorni dal ricevimento della domanda senza che sia data risposta, è facoltà del richiedente procedere all'abbattimento richiesto.

Gli interventi di abbattimento sono ammissibili solo:

se derivano situazioni di pericolo, ad esempio, in caso di alberi pericolanti che mettono a repentaglio in modo diretto o indiretto la sicurezza del cittadino;

per cause fitopatologiche; ovvero l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;

per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici o per interferenza con interventi edilizi;

per interventi di ristrutturazione di ambiti verdi o siano parte di un progetto di ristrutturazione ambientale alla cui approvazione resta subordinato;

per documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudicano il regolare sviluppo;

per piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.

Non è soggetto ad autorizzazione comunale, indipendentemente dal luogo ove siano ubicati, l'abbattimento di:

- a. alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- b. alberi prossimi a corsi d'acqua, ubicati in area di competenza dell'Ufficio del Genio Civile o in quella del Ministero dei Lavori Pubblici o della Provincia;
- c. alberi il cui taglio sia impartito da Uffici dello Stato, della Regione Lombardia o da altri Enti per effetto di disposizione di leggi;
- d. alberature non soggette all'applicazione del presente Regolamento.

L'autorizzazione non è richiesta qualora gli interventi siano effettuati direttamente da/o per conto dell'Amministrazione Comunale.

c. POTATURE DI ALBERI

Sono consentiti, senza necessità di produrre domanda, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi, indipendentemente dalla loro proprietà.

In via propositiva è opportuno:

- a. non eseguire operazioni di riduzione drastica della chioma (capitozzatura) fatta eccezione per quegli alberi annualmente sottoposti al taglio dei getti dell'ultimo anno; in questo ultimo caso dovrà essere assicurata l'integrità delle cosiddette teste di gatto (estremità bitorzolute dei rami da cui si dipartono i getti dell'ultimo anno).
- b. non eseguire interventi di cimatura di conifere, eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma.

I rifiuti derivanti dalla potatura degli alberi, nonché quelli derivanti dalla falciatura delle zone di verde pubblico, dovranno essere avviati a raccolta differenziata.

Art. 7 TAGLIO DI SIEPI BOSCAE

Per il taglio di gruppi di alberi, filari isolati e siepi boscate sarà rilasciata apposita autorizzazione di cui all'art. 6, indicando le modalità di esecuzione del taglio stesso.

L'ufficio tecnico – Settore Ecologia – provvederà, se necessario, ad individuare l'area interessata dal taglio o a contrassegnare le piante da conservare, ovvero quelle da tagliare.

E' comunque vietata l'asportazione delle ceppaie.

Il periodo in cui effettuare il taglio (dal 15/10 al 31/03) è quello stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" vigenti di cui al R.D. n° 3267 del 1923.

Chiunque tagli le essenze senza le prescritte autorizzazioni o non rispettando le modalità indicate è soggetto alle stesse sanzioni amministrative stabilite dalle "Prescrizioni di massima e di polizia forestali" per il taglio di piante radicate nei boschi.

Art. 8 INTERVENTI URGENTI

L'abbattimento di alberi di cui all'art. 3 per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire senza autorizzazione previa tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico – Settore Ecologia - entro 24 ore lavorative precedenti all'intervento, anche via fax, sotto la personale responsabilità del proprietario anche per quanto riguarda l'effettiva sussistenza di pericolo imminente.

La domanda di autorizzazione a sanatoria deve comunque essere presentata, secondo le modalità indicate dall'art. 6, entro 10 giorni dall'inizio dell'intervento. In ogni caso l'Ufficio Tecnico – Settore Ecologia - si riserva di effettuare sopralluogo al fine di verificare, ed eventualmente far accertare da tecnico specializzato l'effettiva sussistenza della necessità di procedere ad abbattimento con possibilità di dettare precisazioni o ordinare la sospensione degli interventi ed elevare la relativa contravvenzione.

Art. 9 ESONERO DI AUTORIZZAZIONE

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria.

Art. 10 DANNEGGIAMENTI DI ALBERI

Relativamente agli alberi comunali e a quelli non comunali assoggettabili a domanda di autorizzazione all'abbattimento, è fatto divieto di:

- a. depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali e accendere fuochi nelle aree di pertinenza;
- b. effettuare nelle aree di pertinenza ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti superiore a 20 cm;
- c. impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di pertinenza.

Art. 11 ALTRI INTERVENTI PRESCRITTI

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle piste ciclabili di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale o ciclabile, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. La vegetazione può

oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale o ciclabile solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m 3 rispetto al piano stradale o ciclabile.

In caso di accertata necessità, rilevata dal competente Servizio o da organismi pubblici deputati alla difesa della salute pubblica, del patrimonio arboreo e ambientale, possono essere imposti il taglio di alberi, rami o branche pericolanti o che si protendano sulle strade comunali, provinciali e statali e/o strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal Codice Civile.

Qualora il privato non ottemperi alle Ordinanze entro i termini prescritti, il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifica ordinanza.

Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento, per le distanze di piante e dei relativi rami e branche dai confini di proprietà private valgono tutte le norme contenute nel Codice Civile, nel Codice della Strada e nel Regolamento Edilizio, fatte salve le distanze relative ad alberi soggetti al presente Regolamento e preesistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 12 ***CRITERI GENERALI***

Nelle nuove edificazioni soggette a piani attuativi l'Amministrazione comunale promuove la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere in quanto fattore di qualificazione ambientale, in coerenza con le caratteristiche architettoniche e funzionali del luogo.

Per aumentare l'efficienza di termoregolazione delle aree verdi, ove possibile, si prescrive l'impianto di piante arboree, che risultano particolarmente adatte a tale scopo sia per l'effetto di ombreggiamento del suolo che per l'elevata superficie traspirante (apparato fogliare) per unità di superficie di terreno, scegliendo prioritariamente specie autoctone o naturalizzate.

Art. 13 ***NORME GENERALI***

Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura media ambientale. Tale sostituzione è in ogni caso legata alla funzione svolta dallo spazio interessato.

La rimozione dello strato di suolo vegetale, o terra di coltura, deve essere realizzata separatamente da tutti gli altri movimenti di terra, per evitare il mescolamento con sostanze estranee e nocive alla vegetazione o con strati più profondi di composizione

chimico-fisica differente. La terra di coltura deve essere asportata da tutte le superfici destinate a costruzioni e pavimentazioni, scavi e riporti, od utilizzate per le installazioni di cantiere, affinché sia conservata e riutilizzata per lavori di costruzione del paesaggio. La terra di coltura non può essere rimossa nell'ambito delle radici di alberi da conservare.

Deve sempre essere privilegiato l'utilizzo delle acque di prima falda per l'irrigazione delle aree verdi.

Per le nuove edificazioni soggette a piani attuativi si rimanda a quanto prescritto nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Art. 14 **TUTELA DEGLI ALBERI ESISTENTI**

In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato l'impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle piante.

Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno, facendo ricorso anche a griglie in metallo.

Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo anche al fine di evitare infiltrazioni nocive agli apparati radicali.

Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici né di altra natura anche per periodi temporanei che possano nuocere alla pianta stessa. Qualsiasi installazione temporanea in occasione di manifestazioni e/o iniziative dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico – Settore Ecologia -. Le installazioni dovranno essere rimosse tassativamente il giorno successivo a quello della manifestazione.

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante. Per eventuali interventi in difformità dalla presente prescrizione, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione, debitamente motivata e documentata all'Ufficio Tecnico – Settore Ecologia.

Art. 15 **CRITERI DI SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

L'inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi, ecc., deve essere valutato oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori ed obiettivi:

- ❑ sviluppo della specie in relazione all'ampiezza dell'asse stradale, delle piazze, dei parcheggi, nonché alle condizioni di luce;
- ❑ forma e caratteristiche delle piante a maturità;
- ❑ sviluppo più o meno rapido;
- ❑ caratteristiche dell'apparato radicale;
- ❑ resistenza all'inquinamento;
- ❑ obiettivi paesaggistici e di valorizzazione dell'ambiente urbano;

- ❑ obiettivi di controllo del traffico
- ❑ obiettivi di integrazione morfologica e mitigazione ambientale
- ❑ analisi di coerenza con le specie autoctone;
- ❑ condizioni di sicurezza viabilistica.

TITOLO 4 - SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO

Art. 16 PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA.

E' vietata la raccolta di piante, siano esse erbacee, arbustive od arboree, o di parti vegetali in genere nonché di fiori, frutti e semi, anche ad uso fitoterapeutico. La raccolta di funghi e di frutti di bosco è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

E' vietata l'asportazione di terreno vegetale e di cotico erboso.

È vietato piantare qualsiasi pianta erbacea, arbustiva ed arborea, salvo richiesta di autorizzazione come da art. 6.

E' vietata la cattura di insetti e qualsiasi altro animale e danneggiare le loro strutture riproduttive e di rifugio (nidi, tane, covate, formicai, nidi di insetti, ecc.), salvo che la loro presenza sia incompatibile con la salute e l'incolumità pubblica.

E' vietato esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia.

E' vietato introdurre nuovi animali selvatici

E' vietato versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo.

È vietato inoltre appendere o inserire in alberi e arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache e cartelli segnaletici, se non predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Eventuali richieste di deroghe debitamente documentate e motivate dovranno essere inoltrate all'ufficio tecnico – Settore Ecologia - che valuterà la possibilità di concedere apposita e specifica autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 17 DIVIETI INERENTI ATTIVITÀ VARIE E RICREATIVE

Nelle vasche di fontane e nelle acque di laghi, stagni, zone umide e specchi d'acqua in genere ricomprese negli spazi di cui all'art. 1 (esclusi fiumi e corsi d'acqua), sono vietati:

- ❑ attività di pesca con qualsiasi mezzo, tranne ove espressamente consentita;
- ❑ balneazione e il pattinaggio su ghiaccio, tranne ove espressamente consentiti;
- ❑ introdurre cani o altri animali
- ❑ uso di natanti di qualsiasi tipo, tranne ove espressamente consentito;
- ❑ uso di modellini dotati di motore a scoppio e/o elettrico; è consentito l'uso di modelli di natanti esclusivamente a vela o tirati da corda;
- ❑ ostruire e/o deviare i corsi di acqua;
- ❑ versare qualsiasi tipo di sostanza;

- ❑ l'immissione di pesce o di altre specie di animali acquatici non autorizzata;
- ❑ alimentare in qualunque modo pesci o animali eventualmente presenti, salvo ove espressamente consentito.

Nelle aree verdi soggette al presente Regolamento è vietato accendere fuochi e barbecue fatto salvo che nelle zone apposite autorizzate e attrezzate.

E' vietato calpestare le aiuole fiorite o quelle appena seminate, delimitate da apposita segnaletica.

E' vietato nelle aree a verde calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.

E' vietato arrecare danno permanente alle aree verdi mediante l'infissione nel terreno di pali, paletti o pioli di qualsiasi genere.

E' vietato arrecare danno a cartelli segnaletici di qualsiasi natura presenti nelle aree oggetto del presente Regolamento.

E' vietato asportare o comunque spostare o danneggiare eventuali strutture (reti, tutori di plastica o legno, manicotti di protezione attorno alle piante arbustive ed arboree, spaventapasseri e irrigatori) presenti al fine di favorire l'attecchimento e la tutela di specie vegetali.

Art. 18 **DIVIETO DI AFFISSIONI**

Sono vietate le affissioni di qualsiasi tipo, salvo specifica autorizzazione per manifestazioni e/o iniziative autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19 **USO DEGLI ARREDI URBANI**

E' vietato utilizzare gli arredi per uno scopo diverso da quello per i quali sono destinati, deturpare con vernici, lacche o sostanze simili qualunque manufatto, pianta e costruzione.

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone in custodia alle strutture di arredo urbano ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati direttamente o indirettamente all'Amministrazione Comunale.

E' vietato introdurre negli spazi a verde pubblici identificati all'art. 1 arredi e suppellettili di proprietà privata per uso personale.

Sono considerati arredi urbani:

panchine e tavoli;
staccionate e recinzioni;
cestini per rifiuti;
bacheche;
cartelli indicatori e segnaletici;
attrezzature da gioco per i bambini;

impianti di irrigazione;
pali e lampade per l'illuminazione pubblica;
fontane ornamentali e di somministrazione di acqua potabile;
fioriere.

Art. 20 **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLI**

In tutte le aree a verde ad uso pubblico è vietato l'accesso e la circolazione di veicoli di qualsiasi tipo, mossi da qualsiasi forma di energia, salvo le seguenti eccezioni e comunque a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta o lungo apposite piste segnalate da cartelli indicanti i mezzi ammessi:

- ❑ mezzi di sorveglianza e di soccorso;
- ❑ mezzi dei Vigili del Fuoco e di tutte le forze di Polizia;
- ❑ mezzi delle Ditte espressamente autorizzate, al fine di compiere lavori di manutenzione sul verde o altri lavori autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- ❑ mezzi di manifestazione allo scopo autorizzate;
- ❑ mezzi elettrici per il trasporto di portatori di handicap;
- ❑ mezzi di proprietà dei residenti qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- ❑ mezzi per attività di commercio ambulante e di rifornimento di punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- ❑ biciclette e mountain-bike, monopattini e skate-board.

Per esigenze particolari e motivate possono essere rilasciati dal competente servizio speciali permessi di transito di veicoli per disabili.

Sono consentiti i tricicli ed i veicoli giocattolo usati esclusivamente da bambini.

Altri mezzi non motorizzati, mezzi trainati da animali, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi a verde.

Art. 21 **ESECUZIONE DI OPERE SU AREE VERDI**

Le autorizzazioni per qualsiasi intervento che coinvolga il verde pubblico o le banchine alberate, compresa la posa o manutenzione di reti tecnologiche interrate (gas, energia elettrica, telefono, acqua, fognature, teleriscaldamento, ecc.) dovranno avere specifica autorizzazione dell'ufficio tecnico – Settore Ecologia -

La richiesta di intervento dovrà contenere la durata dei lavori, le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare la città di tutti i danni prodotti dalla manomissione.

Alla richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area verde o banchina alberata dovrà essere allegata una planimetria opportunamente quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area oggetto di intervento, estesa ad una porzione di terreno di almeno 20 m oltre il limite dell'area oggetto di manomissione ed ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire come l'ingombro del cantiere e la sezione degli scavi.

In caso di intervento urgente determinato da una situazione di grave pericolo per la cittadinanza, si dovrà dare comunicazione preventiva di almeno 24 ore all'Ufficio Tecnico –

Settore Ecologia -, anche telefonica o via fax, avendo cura di far seguire richiesta scritta corredata da documentazione fotografica dell'area attestante lo stato di fatto del sito antecedente all'intervento.

Per gli interventi disciplinati nel presente articolo si dovrà prendere atto già in fase preliminare della presenza di vegetali in loco e del loro minimo spazio vitale adeguando la progettazione nel rispetto anche della prevedibile crescita della specie.

TITOLO 5 - NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO

Art. 22

RISPETTO E LIMITI DI FRUIZIONE

Tutti i cittadini possono utilizzare le aree verdi, nel rispetto dei limiti imposti dalla loro destinazione d'uso e dall'esigenza prioritaria della loro salvaguardia.

Le attività consentite all'interno di spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni di intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia.

È dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere ai parchi, giardini ed in genere agli Spazi Verdi pubblici, fatte salve regolamentazioni diverse.

Le attività sportive e ricreative negli spazi verdi pubblici non recintati dovranno essere svolte dalle ore 8.00 alle ore 22.30 nel periodo estivo e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel periodo invernale; i giochi e le attrezzature sportive dovranno essere utilizzate nei medesimi orari, ad esclusione di quelle del campo di calcio a 7 giocatori e della pista di pattinaggio inseriti nell'area a verde del Centro Sportivo Comunale.

Dopo le ore 22,30 nel periodo estivo e dopo le ore 20,00 in quello invernale è vietata qualsiasi attività che possa arrecare disturbo alla quiete pubblica, ad esclusione di quelle (calcio e pattinaggio) praticate nel campo di calcio a 7 giocatori e sulla pista di pattinaggio inseriti nell'area a verde del Centro Sportivo Comunale.

Parchi e giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati da apposita ordinanza sindacale.

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea totale o parziale dell'utilizzo delle aree a verde pubblico per interventi di:

- ❑ manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione e delle strutture;
- ❑ trattamenti con presidi sanitari (insetticidi, acaricidi, fungicidi, erbicidi, topicidi ecc.).
- ❑ insediamento di fauna, avifauna e flora.

Apposita segnalazione indicherà il motivo e la durata della chiusura.

Art. 23
REGOLE GENERALI D'USO

Gli Spazi Verdi ad uso pubblico sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, di svago, di riposo, di osservazione della natura, di studio e per la lettura.

Non è consentito arrecare disturbo agli altri frequentatori né danneggiare in alcun modo l'ambiente naturale, la flora e la fauna. In particolare è vietato:

- ❑ insudiciare alberi, arbusti, prati e strutture di arredo urbano, gettare rifiuti al di fuori degli appositi cestini, bivaccare all'interno delle aree verdi;
- ❑ danneggiare l'arredo urbano;
- ❑ posizionare strutture fisse o mobili senza espressa autorizzazione rilasciata dal Settore Ecologia;
- ❑ campeggiare, pernottare ed accendere fuochi e barbecue;
- ❑ sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
- ❑ sostare con veicoli a motore ad esclusione di quelli citati all'art. 20;
- ❑ effettuare operazioni di pulizia dei veicoli o di parti di essi;
- ❑ alimentare animali selvatici o inselvatichiti presenti tranne che ove espressamente consentito;
- ❑ soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- ❑ versare su o nel terreno sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante;
- ❑ effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, procedere a scavi di qualsiasi natura e ammassare materiali di qualunque tipo a distanze inferiori a 10 volte il diametro del fusto delle piante arboree, misurato a m. 1,30 dal suolo;
- ❑ esercitare qualsiasi attività di pastorizia o altra attività simile.

Eventuali deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate ai sensi dell'art. 26.

Il gioco dei bimbi fino a 10 anni di età è consentito negli spazi a verde calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei 10 anni è vietato l'accesso ai cani.

Art. 24
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER ANIMALI

Le seguenti norme, riferite agli Spazi Verdi ad uso pubblico, permettono di coniugare l'amore per gli animali con il rispetto per l'ambiente e per le altre persone, in un'ottica di serena e pacifica convivenza; in particolare:

- ❑ è vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali;
- ❑ i cani devono essere condotti al guinzaglio e, nel caso, gli agenti di vigilanza possono ordinare l'uso congiunto della museruola, ovvero disporre l'allontanamento del cane dalle aree pubbliche;
- ❑ è vietata la circolazione di cani e di animali in genere in tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bimbi;

- ❑ il proprietario dell'animale dovrà provvedere alla immediata rimozione, mediante palettina e sacchetto, di escrementi o quant'altro di solido dalle aree di uso pubblico. Tale prescrizione non si applica ai portatori di handicap o con palesi problemi di deambulazione;
- ❑ è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia;
- ❑ è vietato abbandonare cani o altri animali;
- ❑ è vietata la conduzione di equini in tutte le aree verdi soggette all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 25 **OCCUPAZIONE DI SPAZI VERDI PER MANIFESTAZIONI**

Gli spettacoli, le fiere e le manifestazioni sportive o culturali o musicali, nonché l'installazione temporanea di strutture per l'attività ludica e sportiva sono in genere vietate nelle aree verdi.

L'Amministrazione Comunale, individuati gli spazi idonei in accordo con il Responsabile del Settore Ecologia, può autorizzare l'occupazione temporanea di Spazi Verdi per manifestazioni culturali, politiche, sportive, religiose, ricreative o storiche aventi scopo didattico e culturale per la città.

Per ottenere l'autorizzazione è obbligatorio presentare un dettagliato programma delle manifestazioni all'Amministrazione Comunale e una puntuale descrizione di tutti i manufatti che devono essere installati, dei loro allacciamenti e del loro funzionamento; l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale preciserà tutte le cautele necessarie alla salvaguardia del verde e gli eventuali obblighi di ripristino di manti erbosi soggetti a particolare logorio e in caso:

eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione delle chiome degli alberi e opportunamente distanziati dagli arbusti e non dovranno essere a contatto diretto del manto erboso;

le piante non dovranno servire per sostegno ad alcunché, siano essi cavi, corpi illuminanti, manifesti o altro salvo diversa valutazione effettuata dal Settore Ecologia;

attorno alla pianta dovrà mantenersi un'area di rispetto pari a 10 volte il diametro della stessa e comunque mai inferiore ai 4 metri per evitare costipamento del terreno e danno agli apparati radicali, salvo diversa valutazione del Settore Ecologia che potrà rilasciare apposita deroga;

l'accesso dei mezzi di servizio dovrà avvenire esclusivamente su terreno pavimentato e le strutture, preferibilmente, dovranno essere posizionate su spiazzi o piazzole, salvaguardando la possibilità di transito pedonale.

Il richiedente dovrà provvedere al ripristino di prati e tappeti erbosi interessati dalla manifestazione, secondo le modalità indicate dall'ufficio tecnico – Settore Ecologia - e sotto il controllo del predetto ufficio.

Il soggetto richiedente risponde personalmente di qualunque omissione o inconveniente dovesse sorgere nella preparazione, svolgimento e conclusione della manifestazione.

Qualsiasi comportamento arrecante danni al patrimonio verde in seguito alle sopra elencate manifestazioni (compreso il periodo di installazione e smantellamento delle strutture) sarà sanzionato. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive e/o di qualsiasi altro genere e di spettacoli sul territorio comunale per almeno 12 mesi.

Il posizionamento lungo le vie cittadine alberate di illuminazioni o striscioni particolari in occasione di festività o ricorrenze dovrà essere preventivamente autorizzato dietro richiesta scritta comprensiva di impegno a risarcire i danni eventualmente prodotti.

Art. 26 **CONTRIBUTI VOLONTARI**

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola e associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 1. La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ed interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile del Settore Ecologia cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
- gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
- le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

Art. 27 **SPONSORIZZAZIONE**

Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione dei servizi ad essi inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati (soggetti imprenditoriali, associazioni, ecc.), per la manutenzione delle aree a verde pubblico, la gestione dei servizi ad esse inerenti, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde e in materia di arredo urbano in cambio della pubblicizzazione dei segni distintivi dei soggetti terzi.

I criteri e le modalità della sponsorizzazione sono definiti da apposito Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n° 15 del 15/05/2001.

Art. 28 **DECORO DEL VERDE**

Su tutti gli Spazi Verdi, sia pubblici che privati ad uso pubblico, è obbligo del proprietario o del concessionario di provvedere al decoro e alla cura e manutenzione degli stessi secondo le migliori pratiche agronomiche.

Art. 29
ALTRE DISPOSIZIONI

Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo di lotta contro la specie erbacea conosciuta come Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) in accordo con l'ordinanza regionale O.P.G.R. N. 25522 del 29/3/99 in materia di "Disposizioni contro la diffusione della pianta "Ambrosia" nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa collegata".

Art. 30
DEROGHE PER LAVORI PUBBLICI

Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere concesse esclusivamente per la realizzazione di lavori pubblici o di opere di interesse pubblico.

TITOLO 6 - VIGILANZA, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Art. 31
VIGILANZA E SANZIONI INERENTI LA FRUIZIONE
DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

L'attività di vigilanza è esercitata dal Corpo di Polizia Locale. Sono altresì autorizzati alla sorveglianza relativa all'applicazione del presente regolamento gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P..

Le trasgressioni al presente Regolamento, qualora non si ravvisino estremi di reato assoggettati al C.P., sono punite con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria prevista da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di tutela e protezione ambientale, di smaltimento rifiuti e di tutela delle acque.

Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto riguarda la contestazione, la notificazione, il pagamento in misura ridotta delle violazioni al presente Regolamento si rimanda al procedimento sanzionatorio previsto dalla Legge n° 689/81 relativamente agli artt. 14, 16.

Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del Settore Ecologia, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Il Responsabile del Settore Ecologia, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione stessa, secondo quanto stabilito nella tabella allegata "SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DEL VERDE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO E LA SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO".

Nel caso il Responsabile del Settore Ecologia accolga il ricorso presentato dall'autore della violazione, il Responsabile stesso emette ordinanza motivata di archiviazione.

Art. 32
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività e trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, della Delibera Consiliare di approvazione. Sono contemporaneamente abrogate tutte le norme in contrasto eventualmente presenti in altri Regolamenti Comunali. Per quanto non espressamente regolato dal presente Regolamento, si fa riferimento a tutte le leggi nazionali, regionali e leggi speciali emanate da altri organi statali o regionali.

**SANZIONI RELATIVE
ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME
SUL REGOLAMENTO DEL VERDE
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO
E LA SALVAGUARDIA DEGLI
SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO**

REGOLAMENTO	SANZIONI PECUNIARIE
<p>Art. 16: PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Violazione del divieto di raccolta piante o parti vegetali in genere nonché di fiori, frutti e semi • Violazione del divieto di asportazione terreno vegetale e di cotico erboso • Violazione del divieto di piantumazione • Violazione del divieto di cattura di insetti e altri animali e del divieto di danneggiare le loro strutture riproduttive e di rifugio • Violazione del divieto di esercitare attività venatoria • Violazione del divieto di introdurre nuovi animali selvatici • Violazione del divieto di versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo • Violazione del divieto di appendere o inserire in alberi e arbusti strutture di qualsiasi genere 	<p>€ 50,00</p> <p>€ 100,00</p> <p>€ 50,00</p> <p>€ 100,00</p> <p>si rinvia alla normativa speciale, statale e regionale</p> <p>€ 100,00</p> <p>si rinvia alle Leggi vigenti in materia in particolare al D.P.R. 915/82 e alla L.R. 94/80</p> <p>€ 100,00</p>
<p>Art. 17: DIVIETI INERENTI ATTIVITA' VARIE E RICREATIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Violazione dei divieti relativi alle acque ricomprese negli 	

<p>spazi di cui all'art. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pesca <input type="checkbox"/> Balneazione e pattinaggio su ghiaccio <input type="checkbox"/> Introdurre cani in acqua <input type="checkbox"/> Uso di natanti <input type="checkbox"/> Uso di modellini dotati di motore a scoppio <input type="checkbox"/> Ostruire e/o deviare corsi d'acqua <input type="checkbox"/> Versare qualsiasi tipo di sostanza <input type="checkbox"/> Immissione di pesce o altra specie animali acquatici <input type="checkbox"/> Alimentare pesci o animali presenti • Violazione del divieto di calpestare aiuole e tappeti erbosi • Violazione del divieto di infissione nel terreno di pali, paletti o pioli di qualsiasi genere • Violazione del divieto di danneggiare cartelli indicatori e segnaletici • Violazione del divieto di asportare, spostare o danneggiare eventuali strutture presenti al fine di favorire l'attecchimento e la tutela delle specie vegetali 	<p>si rinvia alle Leggi vigenti, in particolare alla L.R. 25/82</p> <p>€ 25,00</p> <p>€ 50,00</p> <p>€ 75,00</p> <p>€ 50,00</p> <p>si rinvia alla Leggi vigenti, in particolare alla L.R. 25/82</p> <p>si rinvia alla Leggi vigenti, in particolare al D.P.R. 915/82 e alla L.R. 94/80</p> <p>€ 75,00</p> <p>€ 50,00</p> <p>€ 150,00</p> <p>€ 150,00</p> <p>€ 150,00</p> <p>€ 150,00</p>
<p>ART. 18: DIVIETO DI AFFISSIONI</p>	<p>€ 50,00</p>
<p>Art. 19: USO DEGLI ARREDI URBANI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso non conforme degli arredi urbani • Violazione del divieto di deturpare qualunque manufatto, pianta o costruzione • Violazione del divieto di introdurre arredi e suppellettili di proprietà privata per uso personale 	<p>€ 50,00</p> <p>€ 150,00</p> <p>€ 50,00</p>
<p>ART. 20: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Violazione del divieto di accesso e circolazione dei veicoli a motore • Inosservanza delle modalità di transito da parte dei veicoli a motore ammessi all'accesso e alla circolazione • Inosservanza delle modalità di transito di mezzi non motorizzati 	<p>€ 50,00</p> <p>€ 50,00</p> <p>€ 50,00</p>
<p>ART. 22 : RISPETTO E LIMITI DI FRUIZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Violazione del divieto di accesso al di fuori degli orari fissati • Violazione del divieto di esercitare attività sportive e ricreative al di fuori degli orari fissati 	<p>€ 50,00</p> <p>€ 50,00</p>

<p>ART. 23: REGOLE GENERALI D'USO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Violazione dei seguenti divieti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Insudiciare alberi,arbusti,prati e strutture di arredo urbano € 150,00 <input type="checkbox"/> Gettare rifiuti al di fuori degli appositi cestini € 25,00 <input type="checkbox"/> Danneggiare l'arredo urbano € 150,00 <input type="checkbox"/> Posizionare strutture fisse o mobili senza autorizz. € 150,00 <input type="checkbox"/> Bivaccare,campeggiare,pernottare,accendere fuochi e barbecue € 100,00 <input type="checkbox"/> Sostare per pic-nic € 50,00 <input type="checkbox"/> Sostare con veicoli a motore non autorizzati € 25,00 <input type="checkbox"/> Effettuare pulizia dei veicoli o di parti di essi € 25,00 <input type="checkbox"/> Alimentare animali selvatici o inselvatichiti presenti € 50,00 <input type="checkbox"/> Soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture € 25,00 <input type="checkbox"/> Versare su o nel terreno sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante <input type="checkbox"/> Effettuare operazioni che comportino l'imperm. del terreno, procedere a scavi e ammassare materiali € 150,00 <input type="checkbox"/> Esercitare qualsiasi attività di pastorizia o altra attività simile € 150,00 	<p>si rinvia alle Leggi vigenti, in particolare al D.P.R. 915/82 e alla L.R. 94/80</p>
<p>ART. 24: REGOLE DI COMPORTAMENTO PER ANIMALI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Violazione dei seguenti divieti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Condurre cani in modo pericoloso € 50,00 <input type="checkbox"/> Circolazione dei cani e animali in genere nelle aree bimbi € 50,00 <input type="checkbox"/> Addestrare cani da caccia,difesa o guardia € 50,00 <input type="checkbox"/> Abbandonare cani o altri animali <input type="checkbox"/> Condurre equini • Inosservanza dell'obbligo di condurre i cani con il guinzaglio € 50,00 • Inosservanza dell'obbligo da parte del proprietario di rimuovere escrementi del proprio animale € 100,00 	<p>si rinvia alle Leggi vigenti, in particolare alla L. 281/91</p>
<p>ART. 25: OCCUPAZIONE DI SPAZI VERDI PER MANIFESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Violazione del divieto di occupare le aree verdi e di svolgere manifestazioni sulle medesime senza aver ottenuto apposita autorizzazione € 150,00 • Violazione dell'obbligo di ripristino dello spazio occupato € 150,00 • Violazione del divieto di posizionare lungo le vie cittadine alberate illuminazioni o striscioni senza apposita autorizzazione € 150,00 	

Le spese per la notifica dell'ingiunzione di pagamento sono stabilite in € 5,16.